



ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di SIENA

Art. 1 CONTRIBUTO ANNUALE

[1] Il pagamento del contributo annuale, di seguito indicato anche con i termini "quota" o "quota di iscrizione", nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Art. 2 IMPORTO

[1] La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

[2] La maggiorazione per morosità è stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo.

[3] La quota, di cui al comma 1, decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno.

[4] La quota non è frazionabile

Art. 3 CANCELLAZIONE DALL'ORDINE

[1] Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a procedimento amministrativo e eventuale successivo deferimento al Consiglio di Disciplina e relativo avvio di procedimento disciplinare. [Legge 3 agosto 1949 n. 536 – art.2]

[2] Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, mediante specifica documentazione, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

[3] La cancellazione sarà ratificata con delibera del Consiglio, previa verifica della regolarità dei pagamenti.

[4] Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione, riferita all'anno di richiesta della cancellazione.

Art. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

[1] Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio indicate nella circolare, che sarà inviata annualmente a mezzo PEC e pubblicata sul sito web istituzionale dell'ordine.

Art. 5 RESPONSABILITÀ

[1] L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.

[2] L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito web istituzionale dell'Ordine medesimo.

[3] È dovere dell'iscritto provvedere, su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 6 TERMINI DI PAGAMENTO

[1] La quota annuale di cui all'articolo 2 comma 1 dovrà essere versata entro il 30 giugno di ciascun anno.

[2] La quota annuale di cui all'articolo 2 comma 1, esclusivamente per i nuovi iscritti nell'anno di riferimento, dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 7 RITARDO PAGAMENTO

[1] Il pagamento effettuato dopo la data fissata dall'articolo 6 comma 1 comporterà la maggiorazione per morosità di cui all'articolo 2 comma 2.

Art. 8 INADEMPIENZE

[1] La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, dal 1 luglio, invierà agli inadempienti a mezzo PEC una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9 MESSA IN MORA

[1] La nota di sollecito espressamente prevista dall'art. 7 comma 1 costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora.

Art. 10 PROVVEDIMENTI

[1] Il mancato pagamento, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, della quota maggiorata, comporterà la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare di cui ai seguenti commi.

[2] La Segreteria redigerà l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile per la prima riunione di Consiglio dell'Ordine utile nel mese di ottobre di ogni anno.

[3] Il deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi dei cui al comma 2 sarà ratificato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta legalmente costituita dopo il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento e ne sarà dato avviso a mezzo pec al diretto interessato.

[4] Il Consiglio di Disciplina darà avvio al procedimento disciplinare previsto all'art. 50 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 a carico degli iscritti morosi di cui al precedente comma [3].

[5] Il Consiglio dell'Ordine recepirà l'esito del procedimento di cui al comma [4] da parte del Consiglio di Disciplina e ne darà comunicazione all'iscritto a mezzo pec [art.2 Legge 3 agosto 1949 n.536].

Art. 11 AVVENUTO VERSAMENTO

[1] L'iscritto, che volesse evitare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio di Disciplina, entro la data di convocazione dell'iscritto moroso da parte del Consiglio di Disciplina con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, maggiorata della penale prescritta dall'articolo 7 e delle eventuali spese di gestione del procedimento.

12 REINTEGRO ISCRITTO

[1] In caso di sospensione senza limiti di tempo [art.2 Legge 3 agosto 1949 n.536], la reintegrazione dell'iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale e spese di gestione del procedimento.

Art. 13 RISCOSSIONE DEL CREDITO

[1] Indipendentemente dal decorso intrapreso dal procedimento avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Art. 14 DEROGHE

[1] In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio di Disciplina per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'articolo 10.

[2] In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, i termini per il versamento della quota di cui all' art. 7 non si applicano ai nuovi iscritti nell'anno di riferimento.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

[1] Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 17 giugno 2024.

Art. 16 NORME TRANSITORIE

[1] Le scadenze riportate nel presente regolamento non si applicano ai procedimenti, di cui all'art.10 comma 4, avviati precedentemente all'entrata in vigore di cui all'art.15 comma 1.

Siena, giugno 2024